

Relazione istruttoria
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Visto l'art. 48, commi 10 e 11, della L.n.449 del 27.12.1997, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della legge 15.3.1997 n.59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

Visto il D.Lgvo n.360 del 28.9.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituiva l'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (Legge Finanziaria 2003), che sospendeva le disposizioni dettate dal summenzionato D.Lgs. 360/98;

Rilevato che le leggi finanziarie 2004, 2005 e 2006 hanno mantenuto la sospensione dell'istituzione e/o variazione dell'addizionale comunale all'imposta del suddetto delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della L.n. 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007) che eliminava gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo che i comuni, con approvazione di apposito regolamento, potevano disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Rilevato che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'IRPEF stabiliva che l'aliquota massima non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

Rilevato che questo Comune non si è avvalso della facoltà di incrementare l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF sino al massimo dello 0,8% prevista dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con la possibilità di stabilire le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n° 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;


Preso atto che la legge di bilancio 2019 non ha riproposto lo stop agli aumenti di imposte e tasse locali e pertanto era possibile prevedere un aumento anche dell'addizionale comunale all'IRPEF sino al limite massimo dello 0,8%, previsto dalla normativa vigente;

Dato atto che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 7.500,00, come previsto dal vigente Regolamento comunale dell'addizionale comunale IRPEF;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29/03/2019 con la quale si è stabilito di aumentare l'aliquota addizionale comunale all'IRPEF 2019 e stabilirla nella misura dello 0,8% e la successiva delibera di Consiglio Comunale n.44 del 08/10/2019 con la quale è stata ratificata ai sensi dell'art.21 nonies comma 2 della legge 241/90 la suddetta delibera di Giunta Comunale n.48/2019

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 27 febbraio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020, con il quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la



deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

Visto l'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 23 del 2011 che ha stabilito che le delibere relative alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.it. In particolare, affinché le stesse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno della pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Visto l'art. 8, comma 3, del D.Lgs.n. 175 del 2014 che ha stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2015, le delibere, ai fini della pubblicazione sul citato sito internet devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilita.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 05/06/2007.

Tenuto conto delle necessità di bilancio, soprattutto sul versante delle entrate per il comune, si conferma l'opportunità di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 nella misura massima dello 0,8%.


Per i motivi espressi in premessa

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di determinare** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 nella misura dello 0,8%;
- 2) **di dare atto** che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2020;
- 3) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF si rimanda al Regolamento comunale dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., approvato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 05/06/2007;
- 4) **di disporre** che del presente atto sia data notizia mediante pubblicazione sull'apposito sito informatico dell'Ente;
- 5) **di trasmettere**, ai fini della pubblicazione, per via telematica, mediante inserimento del testo del presente atto nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite come disposto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;
- 6) **di disporre** che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/2000;
- 7) **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
Servizio Gestione Entrate Tributarie

Dott. Sergio Pirozzi



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Dott. ssa Mailyn Flores




Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ex art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnico - contabile del presente atto;



Il Dirigente del Settore

Dott. ssa Mailyn Flores



Il Commissario Straordinario

VISTI:

Letta e condivisa la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari


Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000, conferiti con il decreto del Prefetto di Napoli del 10/02/2020

DELIBERA

- di approvare la proposta del dirigente del Settore Servizi Finanziari su esposta;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Il Commissario Straordinario
Dott. Umberto Cimmino



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

